



## COMUNICATO SINDACALE- LAVORATORI OPERANTI PRESSO ANFFAS GENOVA CUB S.

Sanità Genova - Respinto il ricorso della Cooperativa  
Sentenza definitiva: riconosciuti i diritti della lavoratrice T.M.

- **Un'altra vittoria: la Cassazione conferma le nostre ragioni -**  
La **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro**, con sentenza pubblicata il **26 aprile 2026**, ha **rigettato il ricorso** presentato dalla Cooperativa Sociale Genova Integrazione (marchio Anffas), confermando integralmente quanto già stabilito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Genova.

**La Suprema Corte ha riconosciuto che:**

*«alla lavoratrice era preclusa ogni possibilità di accesso al vaccino e quindi di adempimento dell'obbligo vaccinale»*

*(estratto dalla sentenza)*

e che quindi la sospensione, **comminata ad una lavoratrice guarita dal COVID**, non poteva produrre effetti economici nel periodo in cui, per **factum principis**, la vaccinazione era **oggettivamente impossibile**.

**La Cassazione ha ribadito che:**

*«si è verificata un'impossibilità sopravvenuta di assolvimento dell'obbligo vaccinale»*

*(estratto dalla sentenza)*

confermando così il diritto della lavoratrice alle retribuzioni maturate.

**Cosa significa questa vittoria**

- È riconosciuto che **non si può sospendere chi non può vaccinarsi per disposizioni dell'autorità sanitaria**.
- È confermato che le **circolari del Ministero della Salute**, nel periodo pandemico, avevano valore operativo nel determinare l'impossibilità di adempiere.
- È ribadito che la sospensione **non può diventare una sanzione impropria** quando il lavoratore è impossibilitato a vaccinarsi per cause non dipendenti dalla sua volontà.

***Questa sentenza rafforza una linea che CUB Sanità Genova sostiene da anni:***

**la tutela dei lavoratori non può essere sacrificata a interpretazioni arbitrarie delle norme emergenziali.**

*Cub Sanità Genova, 27.04.2026*